

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 gennaio 2018 (procedimento R 812/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Husky of Tostock e la Husky CZ.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Husky CZ s.r.o. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 134 del 16.4.2018.

Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2018 — Front Polisario / Consiglio

(Causa T-275/18) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro — Atto conclusivo — Difetto di applicabilità di tale accordo al territorio del Sahara occidentale — Difetto di legittimazione ad agire — Irricevibilità»

(2019/C 44/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra e du Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: avv. G. Devers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU 2018, L 26, pag. 4).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Commissione europea.*
- 3) *Il Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra e du Rio de oro (Front Polisario) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

- 4) Il Front Polisario, il Consiglio, la Commissione, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.

(¹) GU C 268 del 30.7.2018.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 novembre 2018 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-305/18 R)

(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni iuris — Insussistenza dell'urgenza»)

(2019/C 44/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)

Convenuto: Consiglio de l'Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nei limiti in cui tali atti si applicano al ricorrente

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Laboratoire Pareva/Commissione

(Causa T-337/18 R II)

[«Procedimento sommario — Regolamento (UE) n. 528/2012 — Biocidi — Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) — Diniego di approvazione — Domanda di provvedimenti provvisori — Nuova domanda — Assenza di fatti nuovi — Irricevibilità»]

(2019/C 44/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)